



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 102 del 12 Maggio 2014**

**OGGETTO:** Comune di Cornuda (TV)  
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Cornuda ha approvato con DGC n. 86 del 20.05.08 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione così come definito anche dalla DGC n.95 del 20.09.12.



Con DCC n. 16 del 25.09.12 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.

Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.84 del 12.10.12, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Gazzettino" del 10.10.12 e "La Tribuna" del 12.10.12.

Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Servizio del Comune le osservazioni pervenute sono 24 osservazioni delle quali 3 con attinenze ambientali.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con le note:

- n. 13510 del 02/10/2012;
- n. 15473 del 14/11/2012;
- n. 1652 del 28/11/2012;
- n. 770 del 15/01/2013;
- n. 15837 del 29/10/2013;
- n. 16864 del 20/11/2013;
- n. 4585 del 26.03.2014;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica pratica n. 128/2014 svolta in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 9 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 12 Maggio 2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV della suddetta struttura.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile dell'Area 3 – Pianificazione, Sviluppo attività edilizia e produttiva, sportello unico del Comune di Cornuda, sottoscritta in data 26.03.2014, dalla quale si riporta:

"che scaduti i termini relativi alla consultazione, sono pervenute n. 24 osservazioni totali, di cui n. 2 fuori termine. Di queste n. 3 che non sono riferite al Rapporto Ambientale, ma hanno attinenza con le questioni ambientali (osservazioni nn. 11-18-23); che per quest'ultime si allega la Dichiarazione del Valutatore. Attesta che la proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute al Piano di Assetto del Territorio, proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica della VAS, è coerente con la Valutazione ambientale del Piano e con gli obiettivi di sostenibilità dello stesso".

**VALUTATE** le osservazioni dichiarate aventi attinenza con le questioni ambientali, per le quali si riporta il seguente schema di sintesi:

Num. Progre.	Soggetto	Sintesi dei contenuti della richiesta	Controdeduzione	Parere di coerenza del Valutatore
11	CAMPEOTTO PAOLO per 607 cittadini	Riduzione a zero della superficie agricola da destinare a nuove edificabilità (rif, pag. 18 Dimensionamento – all.34)	Con riferimento alla richiesta presentata ed alla considerazione in essa espressa, si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto così come disciplinato dall'art. n. 13 della L.U.R. n. 11/2004, tra i contenuti del PAT vi è anche al punto f) [...] <i>determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) [...].</i> Il PAT, essendo	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, in particolare ove gli stessi fanno esplicito riferimento all'analisi della SAU trasformabile (cfr. par. 11.5 "Analisi di dettaglio"). La Legge Regionale n. 11/2004, infatti, introduce il concetto della SAU massima trasformabile proprio per tutelare la risorsa agricola. In questo senso il PAT, sorretto dal dimensionamento, dà attuazione alla normativa nel



			<p>uno [...] strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale [...] (art. 12 L.U.R.) individua potenzialità edificatorie, che solo il successivo Piano degli Interventi (PI) può attuare. Non individuare nel PAT dei potenziali ambiti di trasformazione vorrebbe dire, di fronte ad una futuribile necessità, dover procedere ad una Variante allo stesso con un forte allungamento dei tempi e soprattutto vincolare il mercato immobiliare comunale alle sole volumetrie previste dal PRG, che da tempo gravano in una situazione di stagnazione.</p>	<p>rispetto del quantitativo massimo trasformabile. Il Rapporto Ambientale individua prescrizioni specifiche per le trasformazioni del suolo dirette al miglioramento della qualità ambientale.</p>
18	BORDIN PAOLA	<p>a) cancellazione indicazione campitura siepi e/o filari alberati normati dall'art.28 (tav.2 invariati). Nessuna valenza presente in loco, solo scarpata con robinie e rovi a taglio decennale;</p> <p>b) inserimento area in zona per urbanizzazione consolidata o zona a edificazione diffusa per una casa d'abitazione.</p>	<p>TEMA DA AFFRONTARE IN SEDE DI P.I. - Con riferimento alla richiesta presentata:</p> <p>a) si ritiene di accogliere l'osservazione, eliminando nella Tav. 2 "Carta delle Invarianti" dall'ambito oggetto dell'osservazione, l'individuazione di "Siepi e filari";</p> <p>b) l'area in oggetto non è interessata dalle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT: questa richiesta potrà trovare eventuale risposta nella redazione del Piano degli Interventi.</p>	<p>a) L'accoglimento dell'osservazione non risulta in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità espressi all'interno del Rapporto Ambientale. In ogni caso per la porzione di ambito ricadente nella rete ecologica individuata dal PAT valgono le direttive e prescrizioni di cui all'art. 51 delle NTA.</p> <p>b) L'ambito non risulta interessato da linee preferenziali di sviluppo, né da ambiti di edificazione diffusa: a questo livello di pianificazione il PAT non individua la possibilità di nuova edificazione nell'ambito, ad esclusione di quelle già ammesse per le aree agricole dalla normativa vigente. La controdeduzione espressa non modifica pertanto i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale e si ritiene coerente con gli stessi.</p>
23	BACCHETTO PAOLO	<p>Con riferimento alle schede guida per il P.I., per salvaguardare in modo puntuale alcune zone, si chiede:</p> <p>a) stralcio scheda 1 con riduzione dell'area a verde privato, modificando la previsione del PRG o demandandola al P.I.;</p> <p>b) modifica scheda 7, in modo da mantenere inalterata la superficie coperta produttiva e il volume esistenti come da PRG;</p> <p>c) eliminare linee</p>	<p>In riferimento alla richiesta ed ai contenuti in essa sviluppati, si ritiene:</p> <p>a) trattandosi di previsione che si riferisce alle aree a servizi, si ritiene di accogliere lo stralcio della scheda n. 1 dell'Elaborato n. 33 "Schede Guida per il P.I.", rinviando al P.I. la modifica e discussione della Zto a servizi presente nel vigente PRG. Questo perché ogni previsione puntuale e la sua programmazione nel tempo, così come disciplinato all'art. 17 comma 1 della L.R. n. 11/2004 [...] si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche [...] e quindi non è possibile calendarizzare tali interventi all'interno del PAT. Lo stralcio della Scheda nn. 1 prevede comunque il mantenimento dell'individuazione della rispettiva area come "Ambiti</p>	<p>a) Lo stralcio dei contenuti della scheda oggetto di osservazione non modifica le considerazioni valutative condotte all'interno del Rapporto Ambientale. In particolare rimangono valide le misure individuate al cap. 13 dello stesso.</p> <p>b) Le modifiche introdotte dall'accoglimento dell'osservazione presentata si presentano come una limitazione alle possibilità di ampliamento delle volumetrie esistenti. Si ritiene pertanto la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p> <p>c) Le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento</p>



		<p>preferenziali di sviluppo insediativo-produttivo e commerciale attualmente previste lungo via Padova lato ovest.</p>	<p>destinati alla sottoscrizione di accordi pubblico privati", all'interno della tavola 4.1 "Carta della Trasformabilità".</p> <p>b) vista la richiesta, la complessità dell'ambito in relazione al polo produttivo ed alla nuova legge regionale in materia di commercio (L.R. n. 50/2012), si ritiene di accogliere i contenuti dell'Osservazione volti a mantenere inalterate superfici coperte e destinazioni dell'ambito, stralciando la Scheda Guida n. 7 e demandando al P.I. ogni previsione puntuale e la sua programmazione nel tempo, così come disciplinato all'art. 17 comma 1 della L.R. n. 11/2004 [...] il P.I. si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche [...] e quindi non è possibile calendarizzare tali interventi all'interno del PAT. Lo stralcio della Scheda nn. 7 prevede comunque il mantenimento dell'individuazione della rispettiva area come "Ambiti destinati alla sottoscrizione di accordi pubblico privati", all'interno della tavola 4.1 "Carta della Trasformabilità".</p> <p>c) si ritiene di accogliere l'osservazione ed eliminare le "linee preferenziali di sviluppo insediativo - produttivo": a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 28.12.2012 n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", i nuovi indirizzi regionali prevedono l'inserimento preferenziale delle attività commerciali all'interno dei centri storici e delle aree degradate esistenti all'interno dei centri urbani (artt. n. 4 e 7). La nuova normativa commerciale comporta conseguentemente delle implicazioni alle previsioni produttive del PAT, in quanto la necessità di nuove aree potrà essere garantita dai potenziali processi di dismissione e spostamento verso i centri urbani, delle attività commerciali in essere; per tali motivi non si ravvede più la necessità di individuare delle espansioni produttive, ritenendo di privilegiare, al momento, il riuso degli insediamenti esistenti e sottoutilizzati.</p>	<p>dell'osservazione non modificano i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, che si ritengono confermati. In particolare rimangono valide le prescrizioni contenute al par. 13 del RA. La controdeduzione espressa risulta pertanto coerente con le considerazioni espresse all'interno della valutazione.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONSIDERATO** che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.



- Il Rapporto Ambientale del PAT ha correttamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano. La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
- Il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NT, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
- In sede istruttoria sono stati richiesti approfondimenti valutativi nel merito del dell'ambito della Fornace Fagarè, posta a nord ovest del territorio comunale, per il quale è prevista l'azione strategica di riqualificazione e riconversione. Considerato che l'ambito rappresenta un contesto figurativo di valore storico monumentale e paesaggistico-ambientale e non essendo stati definiti compiutamente gli interventi, l'attuazione della strategia del PAT dovrà essere preceduta dalla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006.
- Dall'analisi delle linee preferenziali di sviluppo sono state evidenziate alcune criticità legate alla presenza di aree sondabili o a ristagno idrico e di infrastrutture quali la linea ferroviaria e condotte adduttrici. Le suddette azioni strategiche dovranno pertanto essere verificate in sede di attuazione, attraverso la verifica e gli approfondimenti dettati dalla presenza dei suddetti vincoli.
- Nell'area a sud dell'ATO 2, sono individuate delle "aree destinate alla sottoscrizione di accordi pubblici e privati" che in parte ricadono in una zona produttiva e in parte in zona agricola. Le valutazioni integrative alla suddetta azione strategica hanno evidenziato che l'oggetto dell'accordo riguarderà anche la sistemazione delle infrastrutture e pertanto si dovrà procedere ad una valutazione complessiva, da realizzarsi in una fase successiva attraverso la Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, integrando lo specifico articolo delle NT che riguarderà pertanto anche gli altri ambiti.
- In riferimento alle incongruenze cartografiche evidenziate in sede istruttoria, nonché alle osservazioni accolte, gli elaborati del PAT dovranno essere corretti; in particolare si evidenzia lo stralcio dell'unica linea preferenziale di sviluppo produttivo che era prevista nell'ATO 2.

**RITENUTO** che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia sufficientemente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006  
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cornuda (TV) a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI  
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**



1. Le Norme Tecniche dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni.
2. Le Norme Tecniche dovranno essere integrate prevedendo che tutti i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
3. L'art.8 delle Norme Tecniche deve essere integrato prevedendo che le azioni strategiche riguardanti gli accordi pubblico-privati, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
4. Vengano aggiornati gli elaborati di Piano, in riferimento alle osservazioni accolte ed agli errori cartografici evidenziati in sede istruttoria.
5. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
  - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
  - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
  - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
  - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
  - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
  - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
  - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
  - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
6. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
7. La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con la Relazione Istruttoria n. 128/2014; richiamando le valutazioni e considerazioni in essa contenute, si ritiene, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, di prescrivere:



- di modificare l'art. 13 – Rete Natura 2000 nelle parti Strumenti e legislazione di riferimento e Prescrizioni e vincoli come segue:

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)

- Direttive "Habitat" 92/43/Cee e "Uccelli" 2009/147/Ce.

- D.P.R. n. 357 del 08.09.1997.

- D.P.R. n. 120 del 12.03.2003.

- D.M. del 03.04.2000.

- D.M. 17 ottobre 2007 , Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)."

- L.R. n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)

- D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241

PRESCRIZIONI E VINCOLI

I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia."All'interno del sito ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)."

- di stralciare il comma 5 dell'art. 51 Rete ecologica;
- di stralciare il comma 3 dell'art. 56 Indicazioni e prescrizioni emerse nello studio di valutazione di incidenza;

8. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.

9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

10. Il Comune di Cornuda deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

11. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

12. I perimetri delle aree a edificazione diffusa individuati sull'elaborato "Carta della Trasformabilità", devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.

13. L'attuazione delle azioni strategiche individuate negli elaborati di Piano dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NT, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".

14. L'attuazione dell'azione strategica di riqualificazione e riconversione della Fornace Fagarè, considerato che l'ambito rappresenta un contesto figurativo di valore storico monumentale e



paesaggistico-ambientale, dovrà essere preceduta dalla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006.

15. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
16. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.
17. Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza sulla base della Relazione Istruttoria n. 128/2014; richiamando le valutazioni e considerazioni in essa contenute, si ritiene, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, di prescrivere:
  - di analizzare, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
  - che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolti in attuazione del piano – in particolare gli ambiti interni ai siti della rete Natura 2000 oggetto di edificazione diffusa, di riqualificazione e riconversione, le aree di servizi di interesse comune di maggior rilevanza, le aree previste dal credito edilizio e dalla perequazione urbanistica - non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
  - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 4 Perequazione Urbanistica, 5 Credito edilizio, 6 Compensazione urbanistica, 8 Accordi tra soggetti pubblici e privati, 29 Invarianti di natura ambientale; 36 Urbanizzazione consolidata, 39 Area produttiva ampliabile, 40, aree produttive non ampliabili, 45 Infrastrutture viarie, 46 Percorsi escursionistici, storici, religiosi e forestali, 49 Ambito agricolo, 50 Ambiti integri, 51 Rete ecologica, 52 Norme specifiche per il PI, 57 Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, 58 Localizzazione delle strutture di vendita;
  - che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con gli art. 13, 29 e 51 e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
  - di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  - che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:
    - o la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50





cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.

- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
*Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

*Il presente Parere si compone di 9 pagine*